

MORRI ROSSETTI
& FRANZOSI



Tax Weekly Roundup

Venerdì 14 novembre 2025

Nr. 45 - 2025

Il documento contiene alcuni dei principali chiarimenti di prassi e giurisprudenza resi nelle scorse settimane, relativamente ai seguenti argomenti:

1. Liquidazione IVA di gruppo: quando è possibile l'esonero dalla garanzia
2. Divieto di compensazioni tra soggetti diversi
3. Con la falsa fatturazione il vantaggio fiscale è ripartito
4. Fondo USA: liquidazione all'erede tassata in Italia
5. Possibile la restituzione spontanea del contributo Superbonus 2024 non spettante
6. Sequestro alla S.r.l. anche se è stato assolto l'amministratore
7. Imponibile l'indennità da servitù
8. Impatriati: rileva la novità del contratto
9. *Global minimum tax* in Italia: fissati i nuovi adempimenti

Liquidazione IVA di gruppo: quando è possibile l'esonero dalla garanzia

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 7 novembre 2025, n. 288, ha reso chiarimenti in merito alle condizioni di esonero dalla garanzia per le compensazioni operate nell'ambito della liquidazione IVA di gruppo.

Il caso specifico riguardava una società olandese (ALFA), identificata in Italia ai fini IVA dal 2022, che aveva costituito in Italia una stabile organizzazione nel 2015.

Tuttavia, questa non aveva mai effettivamente avviato l'attività e aveva presentato soltanto dichiarazioni IVA a zero, salvo che per la dichiarazione relativa al 2021, in cui era confluito il credito IVA generatosi dalle importazioni effettuate in Italia dalla casa madre olandese.

La branch era cessata nel febbraio 2022 e nel 2023 ALFA aveva optato per la liquidazione IVA di gruppo con la controllata italiana BETA.

In base a quanto rappresentato, la controllante, pur avendo presentato la dichiarazione IVA 2025 nei termini, non aveva prestatato la garanzia per le eccedenze di credito di gruppo compensate nel 2024 e chiedeva, quindi, se fosse possibile evitare tale adempimento presentando una dichiarazione integrativa, completa del visto di conformità e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, richiesti dall'articolo 38-bis, comma 3, del DPR n. 633/1972.

In primo luogo, poiché l'articolo 38-bis, comma 4, lett. a), del DPR n. 633/1972, impone la prestazione

della garanzia ai soggetti passivi che esercitano un'attività da meno di due anni, l'istante chiedeva chiarimenti circa il computo del periodo biennale.

Nel caso specifico, l'Agenzia ha escluso che possa farsi riferimento alla prima importazione effettuata in Italia dalla casa madre, dato che tale operazione era confluita nella dichiarazione IVA 2022 della stabile organizzazione e che quest'ultima non aveva mai iniziato effettivamente l'attività, lasciando presumere proprio la sussistenza della situazione di rischio prevista dal citato art. 38-bis, comma 4.

Inoltre, ricordando che per il suddetto termine biennale occorre fare riferimento ai due anni antecedenti la data di richiesta del rimborso, l'Agenzia ha aggiunto che, nel caso di specie, riguardante una compensazione infragruppo, è alla data di presentazione della dichiarazione IVA che occorre verificare la sussistenza delle condizioni di esonero dalla prestazione della garanzia, anche in ragione della necessità di non creare disparità di trattamento tra le richieste di rimborso del credito IVA e le compensazioni operate nella procedura di gruppo.

Con riguardo alla possibilità di evitare la prestazione della garanzia mediante l'invio di una dichiarazione integrativa completa del visto di conformità, l'Agenzia ha ricordato che, ove non siano già stati avviati controlli accessi o ispezioni da parte dell'Amministrazione finanziaria, e non sia già stata conclusa la fase istruttoria, il soggetto passivo può modificare la scelta effettuata in dichiarazione annuale relativa al credito IVA chiesto a rimborso, presentando una integrativa

entro i termini di decadenza dell'attività di accertamento ex articolo 57 del DPR n. 633/1972.

Nel caso in esame, veniva comunque ricordato che la prestazione della garanzia entro il termine di presentazione della relativa dichiarazione annuale IVA è elemento costitutivo di perfezionamento delle compensazioni infragruppo e che in caso di tardiva presentazione le compensazioni effettuate producono i propri effetti, ma solo dalla data in cui l'obbligo è stato adempiuto.

Infine, l'Agenzia ha ricordato il regime sanzionatorio applicabile:

- in caso di prestazione della garanzia con ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro ex articolo 11, comma 7-bis, del DLgs n. 471/1997;
- in caso di prestazione della garanzia oltre i 90 giorni, invece, si applica la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, del DLgs. 471/97, ora pari al 25% dell'importo che avrebbe dovuto essere garantito.

Divieto di compensazioni tra soggetti diversi

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 12 novembre 2025, n. 291, ha chiarito che la compensazione di debiti e crediti tributari tra soggetti diversi, anche se aderenti a una rete d'impresa, configura un accollo fiscale vietato dalla normativa in vigore.

Il caso esaminato riguardava una società promotrice, intenzionata a costituire una rete integrata per la gestione tributaria e la compensazione fiscale, con l'obiettivo di favorire una gestione condivisa dei flussi fiscali tra le imprese aderenti.

L'idea alla base del progetto era quella di consentire, tramite il modello F24 e l'utilizzo del codice tributo "50 – coobbligazione", la compensazione multilaterale dei crediti d'imposta tra i retisti, ciascuno titolare di propri crediti legittimamente maturati. Il meccanismo si sarebbe dovuto fondare su contratti di appalto o di servizio stipulati tra la rete e i singoli retisti, nel rispetto dei principi di trasparenza e tracciabilità.

La società istante sosteneva che tale pratica non configurasse un accollo tributario (articolo 8, comma 2, legge n. 212/2000), ma piuttosto un uso legittimo di crediti propri in compensazione orizzontale tra soggetti cooperanti.

L'Agenzia ha, invece, espresso parere contrario. Richiamando gli articoli 17, del DLgs n. 241/1997, e 1, del DL n. 124/2019, ha ribadito che l'accollo del debito d'imposta altrui è ammesso solo se il pagamento avviene senza compensazione, cioè con versamento diretto da parte dell'accollante. In nessun caso è consentito estinguere il debito dell'accollato utilizzando crediti dell'accollante.

L'Agenzia ha richiamato in proposito quanto statuito dalla Corte di Cassazione, che con l'ordinanza n. 3930 del 16 febbraio 2025 ha confermato questo principio: l'identità soggettiva tra debitore e titolare del credito è condizione imprescindibile per la compensazione.

In mancanza di tale identità, la compensazione è vietata, anche se i soggetti coinvolti operano nell'ambito di una rete d'impresa con finalità fiscali.

L'Agenzia ha, quindi, rilevato che la compensazione tra soggetti diversi, anche se formalizzata tramite contratti di rete, appalto o servizio, configura un accollo fiscale non conforme alla normativa attualmente in vigore.

In tali casi, i versamenti effettuati si considerano come non avvenuti e possono comportare l'applicazione di sanzioni.

Con la falsa fatturazione il vantaggio fiscale è ripartito

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29299, depositata il 5 novembre 2025, ha statuito che l'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti comporta la divisione in parti uguali, tra cedente e cessionario, del relativo vantaggio fiscale.

Nel caso in esame era stato emesso nei confronti di una società cooperativa un avviso di accertamento a causa dell'emissione di fatture per operazioni, ritenute oggettivamente inesistenti, nei confronti di un'altra società cooperativa.

Tra i motivi di ricorso veniva messo in evidenza come la Commissione tributaria regionale avesse illegittimamente avallato la tesi dell'amministrazione finanziaria, secondo la quale il vantaggio fiscale illegittimamente ottenuto con l'emissione di false fatture sarebbe stato equamente ripartito tra le due cooperative.

Criterio, sosteneva la tesi difensiva, che sarebbe stato inutilizzabile in assenza di riscontri esterni idonei a sostenerlo oppure di fatti notori, tanto da fare concludere per l'infondatezza dell'accertamento per l'assenza di una solida base indiziaria.

La Corte di Cassazione ha, *in primis*, ricordato che l'accertamento tributario, sia con riferimento all'imposizione diretta che all'IVA, può fondarsi anche su presunzioni semplici, a patto che queste siano gravi, precise e concordanti, senza necessità che l'amministrazione finanziaria fornisca prove certe.

Nel caso in esame, il giudice di appello ha messo in evidenza che l'utilizzazione di fatture oggettivamente inesistenti nei rapporti tra le due cooperative non è stata oggetto di contestazioni e aveva ritenuto ragionevole, in assenza di un altro criterio utilizzabile, l'equa ripartizione del vantaggio fiscale ottenuto tra le due società.

L'utilizzazione di questo criterio di ragionevolezza trova fondamento non solo su una base probabilistica, ma anche nel diritto positivo: a solo titolo esemplificativo, si consideri la presunzione di uguaglianza delle quote dei comunisti, anche in sede di comunione legale tra coniugi, la presunzione di uguaglianza della colpa di cui all'ultimo comma dell'articolo 2055 del Codice civile, oppure la presunzione di uguaglianza delle quote in caso di responsabilità dei soci di una società di persone.

Di qui il principio di diritto per cui, in tema di utilizzazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, è ragionevole, trovando fondamento anche nel diritto positivo, la presunzione di equa ripartizione del vantaggio fiscale tra cedente e cessionario, gravando sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria.

Fondo USA: liquidazione all'erede tassata in Italia

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 12 novembre 2025, n. 290, ha chiarito il trattamento fiscale applicabile all'importo percepito nel 2024 da un'erede fiscalmente residente in Italia, a titolo di liquidazione di un fondo pensione statunitense alimentato da contributi volontari del defunto, cittadino italiano e statunitense deceduto negli Usa.

L'erede italiana aveva ricevuto nel 2024 la liquidazione di un conto pensionistico individuale volontario, gestito da una società statunitense, già assoggettato a imposta di successione negli Stati Uniti. Sul pagamento all'erede era stata applicata negli Stati Uniti una ritenuta fiscale del 10%.

L'istante chiedeva, pertanto, chiarimenti circa le modalità di tassazione dell'importo in Italia: ossia se le somme dovessero essere qualificate come reddito di capitale o come pensione.

L'istante chiedeva, inoltre, se, nell'ipotesi di qualificazione come reddito da pensione, fosse possibile considerare la base imponibile al netto dei versamenti effettuati dal defunto e della ritenuta estera subita.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la somma percepita dall'erede rientra tra le «pensioni di ogni genere» in base all'articolo 49, comma 2, lettera a), del Tuir, indipendentemente dal fatto che il fondo sia stato alimentato con versamenti volontari.

Pertanto, l'importo deve essere assoggettato a tassazione separata come sarebbe avvenuto se fosse stato corrisposto direttamente al defunto.

Tuttavia, la disciplina interna deve essere coordinata con la Convenzione tra Italia e Stati Uniti contro le doppie imposizioni.

Al riguardo, l'Agenzia ha rilevato che, nonostante la qualificazione italiana, non si applicherebbe l'articolo 18 (pensioni), bensì l'articolo 22 (altri redditi), che prevede comunque la tassazione esclusiva nello Stato di residenza del beneficiario, cioè l'Italia. Di conseguenza, sulle somme liquidate all'erede non doveva essere operata alcuna ritenuta negli Stati Uniti.

L'istante avrebbe, quindi diritto, secondo l'Agenzia, a presentare istanza di rimborso alle autorità fiscali statunitensi per la ritenuta subita, e, in caso di rigetto, ricorrere alla procedura amichevole prevista dall'articolo 25 della Convenzione.

Possibile la restituzione spontanea del contributo Superbonus 2024 non spettante

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione del 10 novembre 2025, n. 64, ha definito le modalità di restituzione, qualora riconosciuto non spettante, del contributo per gli interventi agevolati con Superbonus al 70%, ex articolo 1, comma 2, del DL n. 212/2023.

Si ricorda che il citato articolo prevede un contributo a fondo perduto a favore delle persone fisiche che hanno sostenuto, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, spese agevolate con il superbonus al 70%, in relazione agli interventi di cui all'articolo 119, comma 8-bis, primo periodo, del DL n. 34/2020 (con un SAL al 31 dicembre 2023 non inferiore al 60%), e che risultavano nelle particolari condizioni reddituali individuate dal successivo comma 8-bis.1.

Se, a seguito dell'accredito sul conto corrente del beneficiario, il contributo viene riconosciuto in tutto o in parte non spettante, occorre provvedere alla restituzione spontanea dell'agevolazione all'Erario.

In particolare, tale restituzione deve avvenire compilando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), secondo le modalità di cui all'articolo 17, del DLgs n. 241/1997, esclusa la possibilità di compensazione.

A tal fine, la Risoluzione n. 64/2025 ha istituito il nuovo codice tributo "8161" denominato "Contributo a fondo perduto per superbonus – Restituzione spontanea – art. 1, comma 2, DL 212 del 2023".

Sequestro alla S.r.l. anche se è stato assolto l'amministratore

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 36683, depositata il 12 novembre 2025, ha statuito che scatta il sequestro preventivo a carico della

società, in applicazione del DLgs n. 231/2021, per il reato tributario ascritto agli amministratori di fatto. Non rileva, invece, l'assoluzione dell'amministratore di diritto.

Così disponendo la Corte ha accolto l'impugnazione da parte della Procura contro l'ordinanza del Gip che aveva disposto la restituzione di 112 mila euro a una S.r.l. sottoposta alla misura cautelare per il reato di dichiarazione fraudolenta.

Il Gip aveva escluso la confiscabilità in via diretta delle somme giacenti sul conto corrente della società, considerandola estranea al reato, dopo l'assoluzione dell'amministratrice di diritto e valorizzando la mancanza di un rapporto di immedesimazione organica tra gli amministratori di fatto e la S.r.l..

Il Gip aveva escluso anche la possibilità di eseguire la confisca nella modalità per equivalente delle medesime somme, perché l'applicabilità di questa misura nei confronti di un soggetto diverso dall'autore del reato ha come necessario presupposto l'accertamento della natura fittizia dell'ente nei cui confronti eseguire la misura, verifica assente nel caso in discussione.

Di questo parere non è stata, invece, la Corte di Cassazione, che ha sottolineato come a beneficiare del reato tributario sia stata la società stessa.

Quest'ultima non poteva allora essere considerata estranea alla condotta illecita, visto che questa è stata posta in essere proprio con l'obiettivo di ottenere un profitto per l'ente sotto forma di evasione d'imposta.

Un profitto realizzato attraverso l'utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti nelle dichiarazioni fiscali della società, con lo scopo di indicare costi fittizi e di fare conseguire un risparmio di spesa.

I giudici hanno ricordato che l'ente che trae profitto dall'altrui condotta illecita non può mai essere considerato terzo estraneo al reato perché dalla commissione di quest'ultimo ne ottiene un vantaggio patrimoniale.

La circostanza poi che il reato non sia stato commesso dall'amministratrice di diritto, assolta, ma dagli amministratori di fatto, formalmente estranei all'ente, dunque non organicamente immedesimati con esso, non determinava l'estraneità della società al reato, perché questo era comunque stato commesso, oltre che nell'interesse della società, da soggetti che, come evidenziato dalla stessa ordinanza impugnata, erano legati alla società da un rapporto gestorio, di stabilità, continuità e pregnanza tali da farli considerare amministratori di fatto della stessa.

La conseguenza è che il reato non è stato commesso da soggetti estranei alla società, ma da soggetti che, sul piano di fatto, la amministravano e che avevano realizzato le condotte che costituivano reato per fare ottenere alla società un profitto, costituito dal risparmio di spesa frutto dell'evasione fiscale.

Di talché, è legittimo, procedere al sequestro finalizzato alla confisca diretta nei confronti dell'ente a vantaggio del quale è stato commesso il reato se individuato in tutto o in parte nel suo patrimonio.

Imponibile l'indennità da servitù

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 7 novembre 2025, n. 289, ha chiarito che l'indennità per la costituzione di una servitù per un immobile è imponibile come reddito diverso, anche se derivante da una procedura coattiva di esproprio e non da una libera scelta del proprietario.

L'istante si era rivolto all'Agenzia dopo aver ricevuto un'indennità per la costituzione di una servitù di elettrodotto, formalizzata con atto notarile nel luglio 2024. L'indennità era stata corrisposta con un acconto nel 2022 e saldata nel 2024.

Il contribuente aveva chiesto se tale somma fosse imponibile ai fini IRPEF, alla luce della nuova formulazione dell'art. 67, co. 1, lettera h), del TUIR, come modificato dalla Legge di Bilancio 2024.

Secondo il contribuente, l'indennità non avrebbe dovuto essere tassata perché regolata da norme speciali e perché la servitù è stata imposta coattivamente.

Inoltre, lo stesso sosteneva che la norma fiscale si sarebbe dovuta applicare solo ai diritti reali di godimento costituiti su iniziativa del proprietario.

L'Agenzia non è stata della stessa opinione, rilevando come, a decorrere dal 1° gennaio 2024, la nuova formulazione dell'articolo 67, co. 1, lettera h), del TUIR, include tra i redditi diversi anche quelli derivanti dalla costituzione di diritti reali di godimento, come le servitù.

Ne consegue che l'indennità percepita dal contribuente, anche se derivante da una procedura coattiva, è da considerarsi reddito imponibile.

Impatriati: rileva la novità del contratto

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, con la sentenza n. 1125/2025, ha statuito che l'assoluta novità di cui è caratterizzato un nuovo contratto di lavoro stipulato dal contribuente che, dopo un periodo di attività prestata all'estero, faccia rientro in Italia, depone per l'applicabilità del regime agevolato degli impatriati, di cui all'articolo 16 del DLgs n. 147/2015.

Un contribuente aveva presentato ricorso contro il silenzio rifiuto alla richiesta di rimborso da parte dell'Agenzia delle Entrate rispetto a una sua istanza con cui chiedeva, ai sensi dell'articolo 38 DPR n. 602/1973, la restituzione delle maggiori imposte versate senza il riconoscimento delle agevolazioni previste per gli impatriati dal DLgs n. 147/2015.

Il ricorrente, infatti, dopo un periodo di lavoro svolto in Messico, era stato assunto dalla stessa società presso la quale aveva prestato servizio all'estero, con un contratto nuovo e di più elevato livello, presso la sede di Milano.

L'istante sosteneva, quindi, nel ricorso, la spettanza della restituzione delle somme versate in eccedenza a fronte del fatto che la società, datrice di lavoro, non aveva sulle sue ritenute applicato la tassazione ridotta ex art. 16 del DLgs n. 147/2015.

L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio ritenendo corretto il rifiuto di rimborso a fronte della sostanziale continuità lavorativa che c'era

stata nell'attività del ricorrente che aveva prestato lavoro per il medesimo datore di lavoro, nei periodi di distacco, ed era tornato in Italia senza alcuna soluzione di continuità con il rapporto lavorativo precedente.

Invocava, inoltre, sempre l'Ufficio, precedenti documenti di prassi con le quali l'Agenzia aveva da sempre insistito sul requisito della discontinuità lavorativa.

La Corte meneghina ha, invece, accolto il ricorso, specificando che i requisiti che, ai sensi dell'articolo 16 del DLgs n. 147/2015, danno accesso al regime agevolato per i contribuenti che abbiano trasferito la residenza nel territorio dello Stato, ove svolgono l'attività lavorativa, non possono esser ristretti sulla base dei chiarimenti resi dall'Agenzia e che richiedono che vi sia discontinuità tra l'attività lavorativa svolta all'estero e quella iniziata prima del distacco all'estero e poi proseguita in Italia a seguito del rimpatrio.

Nel nuovo lavoro in Italia, infatti, il contratto del contribuente, pur se presso la stessa società, era stato significativamente modificato con una posizione manageriale di maggior rilievo, fermo restando che la discontinuità lavorativa non è elemento in alcun modo indicato nel DLgs n. 147/2015 che individua tre precisi requisiti soggettivi, tutti rispettati dal ricorrente.

Global minimum tax in Italia: fissati i nuovi adempimenti

Con la pubblicazione del DM del 7 novembre 2025 del viceministro dell'Economia e delle Finanze, sono state definite le disposizioni attuative degli obblighi dichiarativi e di versamento in materia di imposizione integrativa.

Il provvedimento, adottato in attuazione della direttiva unionale relativa alla Global minimum tax e dell'articolo 53 del DLgs n. 209/2023, disciplina le regole operative per la dichiarazione fiscale annuale che va trasmessa all'Agenzia delle Entrate, e per il versamento delle imposte minime (integrativa, suppletiva e nazionale) dovute in Italia.

Al riguardo, si ricorda che la dichiarazione fiscale, la cui finalità è quella di dichiarare e versare le

imposte relative alle Global minimum tax, va distinta dalla Comunicazione rilevante volta a fornire all'Amministrazione finanziaria i dati necessari per i controlli e il calcolo dell'imposizione integrativa.

Il decreto stabilisce un modello dichiarativo unico, composto da due parti fondamentali: una sezione generale, sempre obbligatoria, contenente i dati del soggetto che presenta la dichiarazione, le informazioni sul gruppo, ed eventuali regimi semplificati o di esclusione di cui il gruppo usufruisce; e prospetti specifici per ciascuna delle tre imposte di cui il dichiarante è responsabile (i prospetti vanno compilati anche se l'imposta dovuta è pari a zero).

Nei prospetti relativi all'Imposta minima suppletiva e nazionale, il dichiarante deve indicare le imprese/entità coobbligate, per conto delle quali agisce, e la ripartizione dell'eventuale onere fiscale tra i soggetti del gruppo localizzati in Italia.

Tutti gli importi devono essere espressi in euro: la conversione da altra valuta deve avvenire utilizzando il tasso di cambio dell'ultimo giorno dell'esercizio.

La compilazione si basa sulla normativa italiana attuativa, anche se il DLgs n. 209/2023 prevede che le disposizioni debbano essere interpretate tenendo conto delle regole OCSE.

La dichiarazione va trasmessa all'Agenzia delle entrate entro gli stessi termini stabiliti per la trasmissione della "Comunicazione Rilevante", quindi, entro 15 mesi dalla chiusura dell'esercizio di riferimento (termine ordinario).

Tuttavia, per il primo esercizio di applicazione delle disposizioni (esercizio transitorio), il termine è stato esteso al diciottesimo mese successivo all'ultimo giorno dell'esercizio. Il primo termine di scadenza non può essere anteriore al 30 giugno 2026.

Infine, i soggetti obbligati sono tenuti a conservare la documentazione contabile ed extra-contabile utilizzata per la compilazione della dichiarazione fiscale. Tale documentazione deve essere messa a disposizione, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria, e conservata fino al termine previsto dall'articolo 43 del Dpr n. 600/1973.

Le imposte sono versate in due rate. La prima, pari al 90% dell'importo complessivamente dovuto, va versata entro l'undicesimo mese successivo alla chiusura dell'esercizio di riferimento.

La seconda, cioè il saldo, pari al residuo 10%, deve essere versato entro un mese dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione fiscale.

Le eventuali eccedenze di versamento possono essere utilizzate in compensazione verticale (riduzione delle medesime imposte negli esercizi successivi) o richieste a rimborso.

Per l'inadempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento, si applicano le disposizioni

sanzionatorie contenute nei DLgs nn. 471 e 472 del 1997.

È previsto un regime transitorio per le violazioni riguardanti i primi tre esercizi di applicazione delle disposizioni del Dlgs n. 209/2023; per tale periodo, infatti, le sanzioni amministrative non vengono irrogate, purché non ricorrano i casi di dolo o colpa grave.

Il decreto in esame demanda a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate l'approvazione del modello di dichiarazione fiscale, corredato dalle istruzioni per la compilazione e la definizione delle modalità tecniche di presentazione.

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

Davide Attilio Rossetti

Responsabile Dip. Tax Advisory

Davide.Rossetti@MorriRossetti.it

Roberta De Pirro

Responsabile del Centro Studi

Roberta.DePirro@MorriRossetti.it

Seguici su 

Legal & Tax
Risk Management Firm

MORRI ROSSETTI & FRANZOSI |